



COMUNE DI NOVELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 del 24.11.2022

OGGETTO: Approvazione regolamento disciplinante sanzioni amministrative.

L'anno **Duemilaventidue**, addì **Ventiquattro**, del mese di **Novembre**, alle ore **20:30**, nella Sala incontri della frazione di Cloz, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica, con l'intervento dei Signori:

PRETI DONATO	PRESENTE	NEGHERBON FRANCESCA	PRESENTE
AGOSTI MARIKA	PRESENTE	PANCHERI MATTEO	PRESENTE
ANGELI ANDREA	PRESENTE	PATERNOSTER FABRIZIO	PRESENTE
ANGELI GIAN BASILIO	PRESENTE	PATERNOSTER SEBASTIANO	PRESENTE
ANGELI SILVANA	ASSENTE	RIGATTI ALESSANDRO	PRESENTE
CLAUSER GUGLIELMO	PRESENTE	SEGNA MARTA	PRESENTE
COVI ARMANDO	PRESENTE	SEGNA RODOLFO	PRESENTE
FLOR MONICA	PRESENTE	ZADRA GABRIELE	PRESENTE
IORI ANDREA	PRESENTE	ZADRA PAOLO	PRESENTE

Adunanza **Ordinaria** in **prima convocazione**.

Assiste il Segretario Comunale, dott. Silvio Rossi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Fabrizio Paternoster, nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengono eletti scrutatori i consiglieri Angeli Gian Basilio e Paternoster Sebastiano.

OGGETTO: Approvazione regolamento disciplinante sanzioni amministrative.

Premesso che: l'articolo 106 del vecchio testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, riconosceva agli Enti Locali il potere di irrogare sanzioni amministrative per la violazione dei relativi regolamenti ed ordinanze.

Il 13 ottobre 2000 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 – testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – (T.U.L.O.E.L), provvedimento concepito per semplificazione delle attività amministrative, obiettivi da perseguire attraverso il riassetto del sistema delle molteplici fonti legislative dell'ordinamento delle autonomie locali.

Vista la potestà normativa dei Comuni e riconosciuta la capacità dei regolamenti locali di introdurre precetti muniti di sanzioni amministrative, il legislatore non ha voluto dettare una norma apposita per queste ultime, consapevole che la loro disciplina sarebbe stata automaticamente ricondotta a quella valevole per la generalità degli illeciti amministrativi pecuniariamente sanzionati, ovverosia gli articoli da 1 a 31 della legge 24.11.1981 n. 689.

A seguito dell'abrogazione del citato Testo Unico, avvenuta per espressa disposizione dell'articolo 274 del nuovo T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è determinato un vuoto normativo nella materia, che è stato risolto successivamente con l'aggiunta di un nuovo articolo 7/bis al T.U. n. 267/2000, che dispone quanto segue in materia di sanzioni amministrative: "1. Salvo diverse disposizioni di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1 bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco e dal Presidente della Provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689." Questo nuovo articolo veniva introdotto con la legge 16 gennaio 2003, n. 3 (primo e secondo comma) e con il decreto legge 15 maggio 2003, convertito con legge 20 maggio 2003, n. 116 (comma primo bis).

Con riferimento a queste disposizioni, la Polizia Municipale Alta Val di Non ha elaborato uno schema di regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni di regolamenti comunali ed alle ordinanze comunali, la cui finalità è quella di consentire l'applicazione di sanzioni aggiornate in termini monetari e proporzionali alla gravità dei comportamenti, commissivi od omissivi, di violazione dei regolamenti o delle ordinanze.

Visto dunque lo schema di regolamento predisposto dal Servizio di Polizia Locale -gestione associata di cui il Comune di Cavareno fa parte.

Ritenuto di approvare lo schema predisposto ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, composto da 13 articoli, al fine di garantire l'applicazione uniforme delle sanzioni tra i Comuni aderenti alla gestione associata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'articolo 7 bis;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con la L.R. 03/05/2018 n. 2;

Vista la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 che approva il codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 0, contrari n. 0, su di n. 17 consiglieri presenti e votanti , espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, il “regolamento per la determinazione delle sanzioni pecuniarie dovute per violazione ai regolamenti ed ordinanze comunali” del Comune di Cavareno nel testo composto da n. 13 articoli ed allegato alla presente deliberazione (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale”.
2. Di trasmettere copia della presente al Comune di Borgo d'Anania, ente capofila della gestione associata del Servizio di Polizia municipale Alta Val di Non.
3. Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi del 3° comma dell'art. 183 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.
4. Di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 183 della L.R. n. 2/2018 - Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige.
5. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, nonché art. 204 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e ss.mm..

6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa di efficacia, per un periodo di cinque anni nei casi previsti dalla L.R. 29.10.2014 n. 10 recante “*Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti a ordinamento regionale*”.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Fabrizio Paternoster

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Silvio Rossi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo Informatico di questo Comune per **10** giorni dal giorno **03/12/2022** al giorno **13/12/2022** ai sensi dell'art. 183, comma 1 del Codice degli Enti Locali Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Silvio Rossi

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **14/12/2022** a seguito della pubblicazione all'Albo Informatico per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 183, comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n.2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Silvio Rossi

Copia conforme all'originale, in carta libera, uso amministrativo.

Novella, lì 03/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Silvio Rossi

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Novella, 24/11/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rossi dott. Silvio